

**Criteria di attivazione Fondo acquisto azioni / obbligazioni subordinate proprie**

Il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato in data 23 gennaio 2018 i criteri di attivazione del Fondo acquisto azioni / obbligazioni subordinate proprie.

Le casistiche ammesse per l'utilizzo del Fondo acquisto azioni / obbligazioni subordinate proprie sono le seguenti:

- a) sostegno della liquidità dei propri strumenti finanziari, della efficienza del mercato e della costituzione del c.d. "magazzino titoli", ivi incluso l'impiego delle azioni proprie acquistate
- b) sistemazione di posizioni in caso di errori operativi
- c) posizioni in sofferenza o oggetto di manifesta necessità

Per quanto attiene l'operatività del Fondo acquisto azioni proprie per la finalità di cui al punto a) vengono definiti i seguenti criteri:

- a) Importo massimo in denaro: 300.000 euro
- b) Numero massimo di azioni: 32.000 azioni
- c) Durata: 24 gennaio 2018 – 31 marzo 2018
- d) Sede di negoziazione: Hi-MTF
- e) L'ordine di negoziazione a valere sul Fondo acquisto azioni proprie non potrà avere ad oggetto un numero di azioni superiore al 25 % del volume medio di azioni negoziate su Hi-MTF senza l'intervento del Fondo acquisto azioni proprie tra la data del 27 dicembre 2017 ed il giorno antecedente al momento dell'inserimento dell'ordine.
- f) In via eccezionale e per un periodo temporale limitato, la percentuale di cui sopra potrà essere aumentata fino al 50% per fronteggiare situazioni di illiquidità acuta.
- g) In ogni caso, l'ordine di negoziazione a valere sul Fondo acquisto azioni proprie non potrà avere ad oggetto un numero di azioni superiore allo sbilancio tra azioni in acquisto ed in vendita al momento dell'inserimento dell'ordine stesso.
- h) L'ordine di negoziazione a valere sul Fondo acquisto azioni proprie non potrà essere inserito, in caso di acquisto, ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto.
- i) L'ordine di negoziazione a valere sul Fondo acquisto azioni proprie potrà essere immesso soltanto il giorno di asta e non prima di un'ora dalla conclusione dell'asta.

La delega alla movimentazione del Fondo acquisto azioni / obbligazioni subordinate proprie è in capo all'Amministratore Delegato / Direttore Generale.